

TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
QUATTORDICESIMA – IMPRESA A
N. R.G. 10413/2022

PROSECUZIONE VERBALE D'UDIENZA

Nella causa promossa da [REDAZIONE] attore/i, contro [REDAZIONE] SPA convenuto/i, successivamente oggi **13 giugno 2023**, innanzi al dott. Stefano Tarantola, sono comparsi:

Per [REDAZIONE] l'avv. COMBA FEDERICO

Per [REDAZIONE] SPA l'avv. [REDAZIONE] in sostituzione dell'avv. [REDAZIONE]

E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Aurora Mattea

Il Giudice dà atto che si procede alla redazione del verbale d'udienza in sola forma telematica.

La difesa di parte attrice insiste perché venga disposto ordine di esibizione nei termini di cui alla memoria depositata, richiamando tutto quanto già esposto in atti.

La difesa di parte convenuta insiste per il rigetto della richiesta dell'ordine di esibizione per le ragioni già indicate nella terza memoria e chiede fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.

Il Giudice

dato atto di quanto sopra, si riserva.

Il Giudice
dott. Stefano Tarantola





TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
QUATTORDICESIMA – IMPRESA A

Il Giudice dott. Stefano Tarantola, nella causa iscritta al n. r.g. **10413/2022** promossa da:
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. COMBA
FEDERICO

attore/i

contro

[REDACTED] SPA (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED]

convenuto/i

provvedendo sulle istanze istruttorie ed ai sensi dell'art.81 *bis* disp.att. c.p.c. in merito al calendario del processo ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

considerato che, in relazione al tema di prova della persistenza dell'intesa illecita a distanza cronologica dal perimetro temporale dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia, conclusosi con il provvedimento n.55/2005, deve ritenersi ammissibile e rilevante l'istanza di esibizione exart. 210 c.p.c. formulata dalla parte attrice, nei limiti di seguito indicati;

considerato, in particolare, che il mercato rilevante è stato individuato dalla Banca d'Italia (punto 8 del provvedimento n. 55/2005) nell'intero territorio nazionale, essendo pertanto irrilevante l'eventuale indagine limitata ad un territorio più ristretto;

ritenuto che sia conseguentemente rilevante la richiesta di esibizione del modulo standard per le fidejussioni omnibus utilizzato da un campione significativo di banche presenti in ampia parte del territorio nazionale in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie per cui è causa;

considerato che l'ambito temporale di riferimento ai fini della verifica della persistenza dell'intesa illecita deve essere necessariamente delimitato all'epoca di sottoscrizione delle garanzie per cui è causa;

ritenuto pertanto – anche nell'esercizio dei poteri officiosi di questo Tribunale in materia antitrust – di individuare quale periodo di riferimento al mese di aprile dell'anno 2013 e quali destinatari dell'ordine di esibizione i seguenti istituti bancari;

- i. Banca CARIGE S.p.a.;
- ii. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;
- iii. Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.;



- iv. Banca Sella Sp.a.;
- v. Banco Desio e della Brianza S.p.a.;
- vi. Crédit Agricole Italia S.p.a.;
- vii. Deutsche Bank S.p.a.;
- viii. Banco BPM S.p.a.;
- ix. UBI BANCA – Unione di Banche Italiane S.p.a.;
- x. Unicredit S.p.a.;

ritenuta la superfluità di ogni attività istruttoria diversa da quella come sopra ritenuta rilevante e dalle produzioni documentali già intervenute in causa;

ritenuto di dover provvedere in ordine al calendario del processo, ai sensi dell'art.81 *bis* disp.att. c.p.c., come di seguito indicato;

visto l'art.210 cpc

ORDINA

ai seguenti terzi:

- i. Banca CARIGE S.p.a.;
- ii. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;
- iii. Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.;
- iv. Banca Sella Sp.a.;
- v. Banco Desio e della Brianza S.p.a.;
- vi. Crédit Agricole Italia S.p.a.;
- vii. Deutsche Bank S.p.a.;
- viii. Banco BPM S.p.a.;
- ix. UBI BANCA – Unione di Banche Italiane S.p.a.;
- x. Unicredit S.p.a.;

l'esibizione nel giudizio dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati da ciascun istituto nel periodo di aprile dell'anno 2013;

ASSEGNA

termine a parte attrice sino al 30 novembre 2023 per la notificazione ai terzi della presente ordinanza;

DISPONE

che l'ordine venga eseguito mediante invio della documentazione al difensore di parte attrice secondo le concrete modalità operative che lo stesso specificherà contestualmente alla notifica della presente ordinanza

termine sino al 31 gennaio 2024 ai terzi destinatari dell'ordine di esibizione per l'esecuzione dello stesso

ASSEGNA



termine sino al 29 marzo 2024 a parte attrice per il deposito telematico della documentazione ricevuta, unitamente a nota di deposita illustrativa delle risultanze dell'esecuzione dell'ordine di esibizione;

FISSA

udienza per il giorno 15 maggio 2024 ore 11:00 per la verifica dell'avvenuta esecuzione dell'ordine di esibizione. Indica sin d'ora l'udienza del giorno 17 dicembre 2025 per la precisazione delle conclusioni.

Dispone darsi comunicazione alle parti costituite.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Milano, 15 giugno 2023.

Il Giudice
dott. Stefano Tarantola

